



Sen. G. ...  
An. B...

Ordinanza n. 1018 dell'8 gennaio 2016

Oggetto: Modalità di raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio comunale.

**IL SINDACO**

**Considerato che**

a norma delle disposizioni vigenti ed in particolare dell'art. 222 del D. lg. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. spetta alla Pubblica Amministrazione organizzare adeguati sistemi di raccolta differenziata in modo da permettere/favorire il conferimento al servizio pubblico di rifiuti selezionati, secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio ed il coordinamento con la gestione degli altri servizi di igiene ambientale;

il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, dove adottare ogni iniziativa utile a favorire la riduzione della produzione dei rifiuti ed il recupero degli stessi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

**Tenuto conto** degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti come fissati dall'art. 205 del D.Lg. 152/2006 e dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Puglia;

**Richiamato** l'art. 198 del D.lgs., 03/04/2006 n. 152. e ss.mm.ii. in forza del quale i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito delle attività svolte a livello di Ambiti Territoriali, con appositi regolamenti che stabiliscono, tra l'altro, le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti ed il recupero degli stessi;

**Atteso che**, in vigore di contratto stipulato tra Comune di Molfetta ed ASM s.r.l. in data 30/12/2014 e concernente l'affidamento dei servizi di igiene urbana, a partire dall'11 gennaio 2016 è previsto nel Comune di Molfetta l'avvio di un nuovo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, organizzato secondo modalità di raccolta domiciliare porta a porta che, partendo da una "Zona Pilota" si estenderà progressivamente ed in tempi contenuti a tutto il territorio comunale;

la citata "Zona Pilota" è costituita dalle vie elencate nell'allegato D alla presente ordinanza;

**Considerato** che nelle more di una organica e complessiva revisione della disciplina regolamentare in materia di gestione dei rifiuti, che tenga conto sia dei progressivi aggiornamenti normativi, sia delle informazioni che verranno progressivamente acquisite con l'avvio e lo sviluppo "a regime" del nuovo servizio, si rende necessario disciplinare le modalità di conferimento in conformità al nuovo sistema di raccolta, sin dall'avvio dello stesso, così da garantire:

- il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle normative vigenti e recepiti nel progetto del sistema di raccolta oggi in fase di avvio;
- adeguata tutela igienico-sanitaria e decoro del territorio;

**Richiamato** il D.Lg. 18/08/2000 n. 267 con particolare riferimento all'art. 50;

**Richiamato** lo Statuto Comunale;



Comune di  
MOLFETTA

### ORDINA

- 1) A far data dall'11 gennaio 2016 tutte le utenze domestiche e non domestiche nel Comune di Molfetta, che producono rifiuti urbani e assimilati agli urbani secondo il vigente regolamento comunale in quanto non contrastante con la normativa sopravvenuta, ricadenti nella "Zona Pilota", hanno l'obbligo di conferire detti rifiuti al servizio pubblico di raccolta in forma separata per frazioni omogenee, secondo zone, sistemi, modalità e tempistiche specificate nei prospetti allegati;
- 2) A far data dall'11 gennaio 2016 sono dismessi e non più utilizzabili i cassonetti stradali precedentemente posizionati e fruibili presso le strade e le aree pubbliche ricadenti nella "Zona Pilota". Pertanto, a partire dalla medesima data, per il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta possono essere utilizzati esclusivamente i contenitori e le attrezzature fornite alle utenze dal soggetto gestore del servizio. Restano posizionati su aree pubbliche i soli contenitori per la raccolta degli indumenti usati;
- 3) Il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze deve avvenire in conformità alla presente ordinanza ed alle modalità e tempistiche indicate negli appositi opuscoli informativi e nei calendari forniti dal gestore del servizio;
- 4) Il conferimento dei rifiuti deve avvenire di norma su area pubblica esponendo i contenitori, solo negli orari consentiti ed in maniera ordinata, nelle immediate vicinanze del singolo numero civico, posizionandoli sul limite tra la proprietà pubblica e quella privata (marciapiede, soglia, etc.), in luogo accessibile ai mezzi di raccolta;
- 5) Una volta svuotati, i contenitori vanno ritirati a cura delle Utenze. È assolutamente vietato l'abbandono dei bidoni carrellati e dei contenitori sul suolo pubblico;
- 6) Negli orari diversi da quelli consentiti per il conferimento i contenitori dovranno essere tenuti all'interno dei condomini o dei fabbricati, ovvero nelle aree private o di pertinenza degli edifici;
- 7) I contenitori dedicati alla raccolta porta a porta – sia mastelli che bidoni "carrellati" – devono essere esposti in condizioni di normale cura ed igiene, restando a carico dell'utente affidatario la relativa pulizia e disinfezione periodica;
- 8) In ciascuna giornata della settimana gli utenti devono consegnare esclusivamente la frazione di rifiuti oggetto di raccolta in quella specifica giornata, rispettando il calendario di raccolta che verrà distribuito dal gestore ed utilizzando, per il conferimento, i contenitori ricevuti; saranno ritirati dal gestore solo i rifiuti conformi alla tipologia di raccolta prevista per la giornata;
- 9) In presenza di contenitori/sacchi con rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere, il gestore non raccoglierà i rifiuti provvedendo:
  - o alla segnalazione all'utenza interessata con applicazione sul contenitore/sacco di un apposito adesivo di non conformità; l'utenza sarà tenuta a ritirarlo, e a conferire nuovamente i rifiuti in modalità corretta;
  - o all'archiviazione dei dati relativi alle irregolarità rilevate. Nel caso di reiterazione del conferimento non conforme, la ditta segnalerà l'Utenza responsabile ai fini dell'applicazione delle sanzioni ai successivi punti 12) e 13) previste;
- 10) È consentito tutti i giorni conferire gli indumenti ed i rifiuti potenzialmente pericolosi (farmaci scaduti, siringhe, batterie ecc.) negli appositi contenitori distribuiti presso i corrispondenti esercizi commerciali (farmacie, negozi di materiali elettrici, ecc.) ovvero presso i centri comunali di raccolta (isole ecologiche);
- 11) I rifiuti ingombranti e voluminosi, i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche e Elettroniche (R.A.E.E.), e gli scarti verdi vanno conferiti nelle isole ecologiche oppure consegnati al



- gestore del servizio che provvederà a ritirarli a domicilio previa prenotazione da effettuare telefonicamente;
- 12) L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza ai punti 1), 2), 4), 5), 8) e 11) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto dettato dalla legge 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii., da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lg. 18/08/2000 n. 267, salvo che la condotta contestata non integri maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, per cui trovano applicazione specifiche disposizioni di legge;
  - 13) L'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo ad opera di qualsivoglia soggetto resta vietato ai sensi dell'art. 674 c.p. e degli artt. 192 e 255 del D.Lg. 152/06, e sanzionato secondo le modalità ivi previste;
  - 14) Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, nelle rispettive qualità, già appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Organi di Polizia ed altri Soggetti preposti al controllo del territorio, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicati dall'art. 13 della L. 689/1981;
  - 15) Si intendono abrogate le disposizioni contenute in precedenti atti comunali eventualmente contrastanti con la presente ordinanza;
  - 16) Resta impregiudicato ogni eventuale adeguamento della presente ordinanza, nelle more di una più organica regolamentazione, in relazione a possibili modifiche nelle modalità di svolgimento del servizio oltre che alle previste estensioni dello stesso, le quali saranno oggetto di ordinanze integrative della presente.

#### DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- inserita sul sito internet del Comune nella sezione "AVVISI E INFORMAZIONI";
- trasmessa ai dirigenti Responsabili dei vari settori comunali interessati nell'ambito delle rispettive attività;
- trasmessa all'Impresa affidataria del servizio, ASM s.r.l. Molfetta;
- inoltrata al Comandante del Corpo di Polizia Locale Municipale, e a tutti gli altri Organi di Polizia operanti sul territorio comunale e preordinati a funzioni di controllo, nonché per opportuna conoscenza all'Ufficio di Governo della Prefettura di Bari, alla Regione Puglia ed alla Città Metropolitana di Bari- Settore Ambiente e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di Bari.

#### INFORMA

che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari entro il termine di gg 60 ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg.120 dalla notificazione.

Dalla Residenza Municipale. - 8 GEN. 2016



Il Sindaco

Paola NATALICCHIO



Allegati alla presente ordinanza:

- **Allegato A –Calendario della raccolta differenziata per Utenze Domestiche;**
- **Allegato B – Calendario della raccolta differenziata per Utenze Non Domestiche non alimentari;**
- **Allegato C –Calendario della raccolta differenziata per Utenze Non Domestiche alimentari;**
- **Allegato D - Elenco vie ricadenti nella “Zona Pilota”.**